

UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

*Dal 5 giugno 2016 debutta la nuova legge sulle
UNIONI CIVILI e sulle CONVIVENZE DI FATTO*



Ecco le principali novità:

- 1) è finalmente possibile, **per due persone DELLO STESSO SESSO**, convolare a "NOZZE", costituendo un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni;
- 2) non ci saranno pubblicazioni, formule particolari da osservare. L'unione sarà suggellata, esclusivamente, da un **CERTIFICATO** redatto dall'ufficiale dello stato civile, contenente dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre che i dati dei testimoni;
- 3) al *partner* **SONO RICONOSCIUTI GLI STESSI DIRITTI DEL CONIUGE, SIA IN CASO DI MALATTIA E RICOVERO SIA IN CASO DI MORTE!**
 - **IL PARTNER HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA';**
 - **IL PARTNER HA DIRITTO AL TFR;**
 - **IL PARTNER HA DIRITTO ALLA STESSA QUOTA DI EREDITA' SPETTANTE AL CONIUGE;**

4) è possibile assumere un cognome comune, da anteporre o posporre al proprio;

5) in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale è quello della **COMUNIONE DEI BENI**;

6) è possibile sciogliere l'unione mediante comunicazione all'ufficiale dello stato civile anche di uno solo dei partner. Decorso soli 3 mesi dalla suddetta comunicazione, è possibile ottenere il **DIVORZIO**.

In tal caso, può spettare al partner più debole un diritto agli alimenti e/o all'assegnazione della casa;

7) **VIENE ISTITUZIONALIZZATA LA CONVIVENZA DI FATTO** tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, mediante richiesta di iscrizione all'anagrafe. Uno dei due conviventi può presentare, a mani, il modello di dichiarazione di residenza al competente ufficio anagrafico del Comune dove si intende fissare la propria residenza o inviarlo per raccomandata, via *fax* o *mail*, puntualizzando che si tratta di «Convivenza per vincoli affettivi». Chi compila il modulo è il «soggetto che dirige la convivenza». Al modello bisogna allegare i documenti di identità di entrambi i soggetti;

8) i conviventi possono decidere di regolare i loro rapporti economici e patrimoniali stipulando, presso il professionista all'uopo deputato, **UN CONTRATTO DI CONVIVENZA**;

9) il **NOTAIO, quale professionista e pubblico ufficiale, che opera con imparzialità e terzietà**, è soggetto legittimato alla redazione del **SUDDETTO CONTRATTO**, che può contenere:

- l'indicazione della residenza;
- la modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- Il professionista che ha redatto il contratto di convivenza, **DEVE TRASMETTERNE COPIA** al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe;

10) Il contratto di convivenza **SI RISOLVE PER:**

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio od unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un'altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

Nei primi due casi, è, comunque, necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

***Per approfondimenti ed informazioni,
non esitate a contattare il Notaio
presso i nostri Studi di***

**Verbania in Piazza San Vittore n. 3
T. +39 0323 407790**

**Omegna in Piazza Salera n.14
T. +39 0323 644079**

**studio@notaiogatti.it
www.notaiogatti.it**